

REGIONE PUGLIA

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE
ARTIGIANE DELLA PUGLIA

2

28 GIU. 1975

Proponente:

On.le Prof. Giuseppe Sasso
Assessore Regionale Industrie
Commercio ed Artigianato

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'artigianato svolge nelle strutture e nella organizzazione economico-sociale della Puglia un importante ruolo, sia per il notevole numero di imprese operanti nel settore, sia perché contribuisce, in maniera sensibile, alla formazione del reddito regionale.

L'artigianato offre alla economia della Puglia una possibilità concreta di favorire un migliore equilibrio, tra le varie attività in particolar modo per le caratteristiche qualitative e quantitative delle attività produttive da esso fornite.

Va sottolineato, quindi, l'opportunità di una organica politica intesa a risolvere la problematica di base delle categorie artigiane e ad aprire loro più ampie prospettive anche attraverso una migliore integrazione delle attività artigiane nel processo di sviluppo regionale.

Un'azione incentivante che consenta alle imprese artigiane di ristrutturare i propri impianti si rende indispensabile ed è indilazionabile al fine di consentir loro di conservare quel ruolo economico-sociale che detengono in uno alla possibilità di consolidarlo e di migliorarlo.

Con il trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni esercitate dallo Stato in materia di artigianato, D.P.R. 14 gennaio 1972 n.2, la Regione Puglia dal 1 aprile 1972.

REGIONE PUGLIA

= 2 =

ha acquistato pienezza di poteri relativamente allo sviluppo delle imprese artigiane; alla promozione della produzione artigiana, alla tutela dell'artigianato, nei quali compiti essa, trovandosi a sostituire lo Stato e le sue leggi, ha l'inderogabile dovere di allestire strumenti legislativi propri atti ad incentivare, sostenere, sviluppare ed assistere le attività regionali dell'artigianato in armonia con quanto detta l'Art. 45 - Il comma della Costituzione "" La Legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato"" ed in conformità di quanto recita l'Art. 14 dello Statuto della Regione Puglia "" La Regione riconosce il ruolo sociale ed economico dello artigianato e ne promuove lo sviluppo;

-adotta iniziative per stimolarne l'attività;

-incentiva la formazione di nuove imprese ed incrementa l'istruzione artigiana;

-promuove forme associative al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro;

-favorisce con apposite norme d'incentivazione l'artigianato artistico.

Essendo operanti altre leggi dello Stato a favore di questa categoria, tra le quali è opportuno citare la n. 853 del 6/10/1971 preoccupazione della presente iniziativa è stata anche quella di coprire con contributi a "fondo perduto" quelle fasce del settore che non si trovano in condizioni di beneficiare di contributi del genere previsti da leggi nazionali. Se si tiene conto che nella nostra Regione tale situazione si riferisce ad una buona maggioranza degli interventi richiesti, si evidenzia quanto possa risultare importante ed inoppugnabile la messa a punto e l'approvazione del presente documento legislativo.

E' nello spirito dei contenuti innanzi esposti che l'Assessorato per l'Industria e per l'Artigianato sottopone all'esame degli Organi regionali il presente disegno di legge, convinto di poter con esso contribuire in modo considerevole al processo di rivitalizzazione del settore al fine di raggiungere quella maggiore azione di competitività con gli altri settori produttivi che è nelle aspettative di tutte le categorie artigiane della Regione.

REGIONE PUGLIA

= 3 =

L'Art. 1 - prevede la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese artigiane di produzione che operano nello ambito del territorio regionale ed iscritte negli albi provinciali di cui alla legge 25 luglio 1956, n.860.

Determina le opere e le attrezzature che possono beneficiare di tale contributo.

L'Art. 2 - fissa le percentuali del contributo e determina in Lit. 3.000.000= la misura massima di contributi per ciascuna impresa.

L'Art. 3 - chiarisce che le agevolazioni in argomento sono compatibili con le agevolazioni creditizie previste da leggi regionali o nazionali, ma non sono compatibili con la concessione di contributi similari possibili ad ottenersi in virtù di altre provvidenze legislative.

Ciò è stato necessario prevedere per consentire alle imprese artigiane di ottenere, per la parte non ammessa a contributo, prestiti agevolati ad evitare per lo stesso titolo fruiscono di più contributi a fondo perduto.

L'Art. 4 - Delimita i vincoli e i termini di concessione di contributi e prevede i casi di revoca delle concessioni mensili.

Detta le prescrizioni ed i relativi termini entro cui è possibile presentare ulteriori richieste di contributi

REGIONE PUGLIA

= 4 =

a fondo perduto.

E' stato opportuno dare delle prescrizioni per l'inol-
tro di ulteriori richieste di contributi per evidenti motivi
di carattere amministrativo e di procedura, ma, soprattutto, per
evitare che nello stesso arco di tempo la stessa impresa possa
beneficiare di più contributi ed un'altra nessuno.

L'Art. 5 -- Prevede i casi di revoca di concessione di contri-
buti.

L'ART. 6 -- designa le Commissioni provinciali per l'Artigiana-
to quali Enti tenuti ad espletare l'istruttoria ed esprimere in
ordine alla richiesta di contributi.

L'Art. 7 -- Indica nella Giunta Regionale l'organo che provve-
de ad erogare contributi alle imprese artigiane.

L'ART. 8 - Precisa che all'onere di L. 373.000.000 per l'anno
1973 si farà fronte con lo stanziamento del Cap. 264 del Bilancio
di Previsione 1973.

L'ART. 9 - Viene predisposta la necessaria variazione di bilan-
cio con eliminazione di L. 373.000.000 del cap. 264 e l'istitu-
zione di un nuovo capitolo 264 bis di pari importo.

REGIONE PUGLIA

- 5 -

Art. 1

La Regione concede alle imprese artigiane operanti nel territorio regionale che abbiano per scopo la produzione di beni ed iscritte negli albi provinciali di cui alla legge 25 luglio 1956, n.860, contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari e attrezzature atte ad assicurare l'aumento della produzione o il suo miglioramento. Sono ammissibili a contributo anche le spese per gli allacciamenti idrici, elettrici e di gas metano nonché quelle per l'adozione di misure antisfortunistiche atte a salvaguardare la vita e l'integrità fisica dei lavoratori.

Art. 2

I contributi di cui all'art. 1 sono concessi, entro i limiti dello stanziamento annuale di bilancio, nella misura massima del 35% della spesa ammissibile ed entro il massimale per ciascuna impresa di Lit. 3.000.000.

La misura percentuale del contributo sulla spesa ammissibile, fermo il limite di cui al precedente comma, è elevata al 40% quando le imprese beneficiarie esercitano la loro attività nell'ambito dei comprensori montani, riconosciuti a norma di legge.

Art. 3

I contributi di cui alla presente legge sono compatibili con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali o regionali e cumulabili con i contributi sugli interessi per i finanziamenti dell'Artigianocassa ai sensi della legge 7/8/1971, n.685.

Non sono, invece, cumulabili con analoghi contributi a fondo perduto erogati dalla Cassa per il Mezzogiorno a norma delle vigenti disposizioni di legge.

REGIONE PUGLIA

- 6 -

Art. 4

Le imprese artigiane che abbiano fruito del contributo previsto dalla presente legge regionale possono essere ammesse al beneficio di ulteriori contributi alle condizioni:

- a) - che sia trascorso almeno un anno dalla riscossione del precedente contributo;
- b) - che siano tuttora utilizzati nell'azienda i macchinari e le attrezzature in precedenza ammesse a contributo;
- c) - che l'impresa sia in regola con i pagamenti relativi all'acquisto o al funzionamento delle attrezzature o del macchinario ammesso al predetto contributo.

Art. 5

L'impresa beneficiaria, sotto comminatoria di revoca, da parte della Giunta Regionale, del contributo concesso, è tenuta:

- a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoratori di categoria e della zona;
- b) ad utilizzare, nell'ambito dell'impresa, per un periodo di due anni, le macchine e le attrezzature in maniera conforme alla destinazione per la quale sono state acquistate, salvo che si renda necessario procedere alla loro sostituzione, per effetto dell'adeguamento tecnologico. L'impresa che non provvede alla restituzione del contributo percepito nei casi sopracitati, non potrà più fruire di eventuali contributi regionali.

Art. 6

L'istruttoria delle istanze di contributo è svolta dalle commissioni provinciali per l'Artigianato competenti per territorio che

o/...

REGIONE PUGLIA

- 4 -

esprimono parere sull'ammissibilità di ciascuna richiesta.

Le domande per ottenere il contributo, corredate da un progetto tecnico, da un piano finanziario per l'acquisto del macchinario o delle attrezzature cui si riferisce la richiesta di contributo e da una relazione illustrativa, devono essere presentate alle Commissioni provinciali per l'Artigianato competenti per territorio.

Le Commissioni provinciali per l'Artigianato provvedono agli adempimenti di cui al primo comma del presente articolo entro sessanta giorni.

Art. 7

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente e sulla base dell'istruttoria espletata e del parere espresso dalle Commissioni provinciali per l'Artigianato, delibera la concessione dei contributi e le modalità di erogazione dei medesimi e provveda agli altri adempimenti di cui all'art. 5.

Alla vigilanza ed all'attuazione delle iniziative ammesse a contributo, anche ai fini di quanto prescritto dall'Art. 5, provvede l'Assessore competente.

Art. 8

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge regionale si farà fronte per l'anno 1973 con lo stanziamento di cui al cap. 264 del bilancio di previsione dell'esercizio corrente.

Art. 9

Nel Bilancio di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione:

Cap. 264 - Sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere

REGIONE PUGLIA

- 8 -

nere iniziative intese all'ammodernamento della produzione artigianale ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti.

Variazione in diminuzione L.373.000.000.=-

di nuova istituzione:

Cap. 264 bis - Contributi a fondo perduto alle imprese artigiane.

Variazione di nuova istituzione L.373.000.000

Art. 10

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.